CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE CON ARTISTA

In data 30.09.2014 presso la sede della Deputazione Teatrale Teatro Marrucino sita a Chieti (CH) in Via Cesare de Lollis, n° 1, con la presente scrittura privata

tra

La **Deputazione Teatrale "Teatro Marrucino"** con sede a Chieti in Via Cesare De Lollis, 1 C.F. 00098000698, nella persona del Direttore Amministrativo Dott. Cesare Di Martino, nato in Svizzera il 17.10.1967 e residente a Gissi (CH) in Via Crocetti, 33 C.F. DMRCSR67R17Z133L, di seguito indicato *Committente*;

e

il M° Ettore Pellegrino nato in Svizzera, il 06/03/1970 e residente a l'Aquila in via San Raniero n. 10, CFPLLTTR70C06Z133K, P.Iva 09877580580, matricola ENPALS 1033377, di seguito indicato *Direttore*;

Premesso

- 1. che la Committente, ai sensi della Deliberazione del Consiglio comunale di Chieti n. 41/2011 è costituita in forma di Deputazione come previsto dall'Art. 114 del D.lgs. 267/2000 e svolge attività teatrale organizzando o ospitando attività liriche, concertistiche, di prosa, per ragazzi ed ogni altra iniziativa che possa ricondursi a "rappresentazione teatrale";
- che la Committente, anche ai sensi dello Statuto di cui alla richiamata Deliberazione di C.C. n.41/2011 richiamato ha la necessità di affidare un incarico di "Direttore Artistico" con riferimento al servizio di Direzione artistica dei programmi e delle manifestazioni;
- che a seguito di pubblica selezione nel periodo dal 2012-2014 il Consiglio di Amministrazione, sentito il Sindaco, è stato scelto per il ruolo di Direttore Artistico il M. Pellegrino Ettore in possesso dei requisiti richiesti per svolgere tale attività ed opererà in assoluta autonomia, senza vincolo di dipendenza e di subordinazione;
- che il M. Pellegrino Ettore ha svolto positivamente l'incarico assegnato e si è dichiarato disposto ad accettare l'incarico anche per il periodo 2015-2017;
- che il Consiglio di Amministrazione della Deputazione Teatrale Teatro Marrucino con Deliberazione n. 11 del giorno 01.09.2014 ha approvato il rinnovo del contratto al M° Ettore Pellegrino per il periodo 2015-2017;
- che in forza della citata Deliberazione il Direttore Amministrativo ha adottato il seguente schema di contratto con propria Determinazione n.109/2014 del 30.09.2014;



si stipula quanto segue

Articolo 1 Recepimento delle premesse

1. Le premesse sono parti integranti del presente contratto.

Articolo 2

Conferimento di incarico

 La Deputazione Teatrale "Teatro Marrucino" con il presente atto affida l'incarico di Direttore artistico e di organizzatore di spettacoli al M. Pellegrino Ettore, nato in Svizzera, il 06/03/1970 e residente a l'Aquila in Via San Raniero n. 10, CFPLLTTR70C06Z133K, P.IVA 09877580580, che lo accetta ai fini della realizzazione del programma di manifestazioni teatrali per il periodo 2015-2017;

Articolo 3 Oggetto del contratto

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Direttore Artistico:

- 1. è responsabile della programmazione e della realizzazione delle manifestazioni calendarizzate nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla Deputazione Teatrale;
- 2. predispone e propone il programma degli eventi e degli spettacoli delle manifestazione liriche di cui cura direttamente l'organizzazione, anche sulla base dei vincoli normativi imposti dal MIBAC per il mantenimento del titolo di Teatro di Tradizione;
- 3. propone alla Direzione Amministrativa, nel rispetto delle previsioni di bilancio approvate dal Consiglio di Amministrazione, il piano economico complessivo delle Opere Liriche, comprendente l'indicazione di ogni singola rappresentazione;
- 4. avvia ed intrattiene i contatti con le compagnie teatrali ed i singoli artisti inseriti nella programmazione delle manifestazioni, motivando le scelte e dichiarando la congruità dei costi degli stessi;
- 5. assume l'obbligo di partecipare ad incontri, sopralluoghi ed altre attività similari nelle sedi in cui si terranno gli eventi e gli spettacoli delle manifestazioni;
- coordina, con il supporto del Direttore di produzione eventualmente nominato, l'operato dei tecnici che collaborano alla realizzazione degli spettacoli (tecnico delle luci, tecnico audio, cast tecnico-esecutivo degli allestimenti, ecc.);
- 7. assume l'onere di segnalare eventuali carenze di tipo tecnico o strutturale che potrebbero compromettere lo svolgimento degli spettacoli programmati.



- partecipa, ove richiesto, alla definizione delle linee di intervento per la promozione e la diffusione del programma degli spettacoli, d'intesa con la Committente, curando la redazione dei testi e verificando sotto la proprio responsabilità i contenuti;
- partecipa, ove richiesto, alle conferenze stampa di presentazione degli eventi, ad iniziative promozionali, incontri, dibattiti, interviste e a tutte le altre iniziative necessarie ai fini della pubblicizzazione delle manifestazioni.
- coordina l'attività artistica in modo che le proposte e le attività che intende realizzare siano sempre compatibili con il bilancio delle manifestazioni;
- 11. presenta il consuntivo delle manifestazioni attraverso una relazione dettagliata sullo svolgimento delle attività programmate ed effettivamente realizzate;
- 12. cura i rapporti con gli artisti e concorrerà, altresì, sempre nell'ambito delle proprie competenze, alla buona riuscita dei singoli eventi e delle manifestazioni programmate.
- 13. definisce, nel rispetto dello Statuto e dei vincoli legislativi ed amministrativi della organizzazione della Deputazione Teatrale, un suo *modus operandi* relativo alle proprie attività interne.

Articolo 4 Durata del contratto

1. La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2017.

Articolo 5 Compenso

 A corrispettivo dell'opera professionale prestata dall'artista, svolta senza vincolo di subordinazione, in assoluta autonomia operativa e senza vincolo di orario, viene stabilito, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento di funzionamento di cui alla Deliberazione di C.C. n. 41/2011, un compenso omnicomprensivo di IVA, rivalsa INPS ed ogni altro onere dovuto per legge pari ad €49.000,00 (quarantanovemila/00);

Articolo 6

Termini e modalità di erogazione del compenso

 Gli importi in base alle pattuizioni di cui precedente Articolo 5 saranno versati, con cadenza almeno trimestrale, solo a presentazione della fattura corrispondente, emessa in conformità delle vigenti norme sull'IVA, oppure in seguito a specifica dichiarazione di essere esonerato





per volume di affari dall'obbligo di fatturazione ai sensi di dette norme fiscali.

Articolo 7

Assenze ed ipotesi di risoluzione del contratto

1. Nel caso di malattia che impedisca l'effettuazione degli spettacoli oggetto del presente accordo, l'artista dovrà darne immediata comunicazione al committente per la tempestiva sostituzione: in tal caso gli accordi di cui al presente contratto si intenderanno risoluti di diritto senza obbligo di indennizzo alcuno. Parimenti s'intende risolto il rapporto stesso, senza diritto ad alcuna indennità da ambedue le parti, nel caso di malattia o impedimento del sostituto nell'ipotesi che l'intera produzione non possa essere realizzata.

Articolo 8

Obblighi del Direttore Artistico

- Il Direttore dovrà prestare la sua attività con correttezza, buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico assunto facendo uso appropriato della sua professionalità e della sua creatività che non saranno, in alcun modo, limitate da parte del Committente e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per il funzionamento di cui alla Deliberazione n. 41/2011.
- 2. Il Direttore artistico ha il divieto di svolgere analoga attività in concorrenza con quella della Committente o con essa incompatibile, per legge e/o per opportunità, nonché di divulgare qualsiasi notizia relativa alla Committente che abbia natura confidenziale o riservata o soggetta a tutela della privacy, di cui sia venuto comunque a conoscenza.

Articolo 9

Penalità e sanzioni

- 1. In caso di inosservanza da parte del Direttore degli obblighi assunti, il committente potrà pretendere una penalità pari all'importo complessivo pattuito per le prestazioni.
- 2. Per quanto non contenuto nel presente accordo, valgono le norme di legge in materia.
- La presente viene redatta in due copie, di cui un esemplare dovrà essere restituito al committente, debitamente sottoscritto dall'artista per accettazione delle clausole in essa contenute.



Articolo 10

Normativa sulla riservatezza

- 1. Il M° Ettore Pellegrino si obbliga ad osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale provenienti da Amministrazioni o altri soggetti coinvolti nell'espletamento del servizio. Egli si obbliga, altresì, ad eguale riservatezza per tutti i risultati, anche parziali, elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.) della propria attività, salvo che la stessa Committente ne indichi la diffusione, secondo le modalità giudicate più opportune.
- 2. Il M° Ettore Pellegrino inoltre, si obbliga ad osservare scrupolosamente la normativa in materia di riservatezza e di trattamento dei dati sensibili, in tutte le occasioni per le quali essa sarà applicabile nell'espletamento del presente affidamento.

Articolo 11 Diritto di esclusiva

- 1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali e dell'altro materiale creato, inventato, predisposto o realizzato dal M. Pellegrino Ettore nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente servizio rimarranno di titolarità esclusiva della Committente che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale. Detti diritti, ai sensi della Legge n. 633 del 1941 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti concessi al suo esercizio" così come modificata ed integrata dalla Legge n. 248 del 2000, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.
- Il Direttore si obbliga espressamente a fornire al Committente tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore del Committente in eventuali registri od elenchi pubblici.

Articolo 12 Clausola risolutoria espressa

1. I termini, le condizioni e le modalità di attuazione del programma





stabiliti nel presente contratto, composto di pagine sei, in capo al Direttore Artistico sono a tutti gli effetti perentori ed essenziali con conseguente risoluzione di diritto del contratto in caso di inadempimento.

Articolo 10 Foro competente

1. Le parti convengono che per ogni controversia dovesse insorgere sarà competente esclusivamente il Foro di Chieti.

Letto, approvato e sottoscritto in Chieti il 30.09.2014

Per il Committente II Direttore Amministrativo

Dott, Cesare Di Mantino

Il Direttore Artistico

M. Attore Pellegrino